**IL DIRETTORE GENERALE**

**DISPOSIZIONE N. 52**

**DI DATA: 15/03/2022**

**OGGETTO: Approvazione accordo di partenariato per la Proposta Progettuale "Riciclo innovativo di materie prime critiche dai RAEE" ammessa al cofinanziamento nell'ambito del bando MiTE scaduto il 20 aprile 2021.**

☑ Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☑ non comporta impegno di spesa

☐ impegno

☐ accertamento

Firmato digitalmente da POTOCCO ELENA

AREA SCIENCE PARK
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
Ente Pubblico Nazionale di Ricerca
Padriciano, 99 | 34149 Trieste | Italy
+39 040 3755111
+39 040 226698
P.IVA 00531590321
urp@areasciencepark.it
protocollo@pec.areasciencepark.it
www.areasciencepark.it
ISO 9001:2015

**IL DIRETTORE GENERALE**

**RICHIAMATI:**

- il "Bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo di nuove tecnologie per il recupero, il riciclaggio ed il trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";
- la precedente proposta progettuale "Apply ladder of chemical circularity - recycling of rare earth elements, from electronic waste to drugs" su bando Cariplo, ratificata dal CdA in data 21 maggio 2020 che, pur avendo ottenuto un ottimo referaggio, non è stata finanziata dalla fondazione Cariplo per insufficienza di fondi;
- la disposizione del Direttore Generale n. 069 di data 14 aprile 2021 con cui si autorizzava la presentazione della proposta progettuale "Riciclo innovativo di materie prime critiche dai RAEE";

**CONSIDERATO** che con Decreto Ministeriale del MiTE n.0000029.16-02-2022 di data 16 febbraio 2022 la succitata proposta si è utilmente collocata prima in graduatoria ed è stata quindi ammessa al cofinanziamento senza che siano state apportate modifiche di attività e di spesa rispetto quanto già approvato in sede di Comitato Progetti di data 12 aprile 2021;

**VISTO** l'accordo di partenariato, qui allegato, necessario al perfezionamento degli aspetti contrattuali in conformità a quanto richiesto dal succitato bando del MiTE;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento verrà comunicato al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile successiva alla sua adozione, come previsto dall'art.61, comma 3, cit.;

**DISPONE**

- di approvare il testo dell'accordo di partenariato relativo alla proposta progettuale "Riciclo innovativo di materie prime critiche dai RAEE" e di procedere alla sua firma;
- di nominare l'ing. Marcello Guaiana e la dott.ssa Marinella Favot quali referenti di Area Science Park per l'attuazione delle attività progettuali, rispettivamente nei ruoli di supervisore e referente scientifico;
- di dare atto che le attività sopra descritte attengono alle attività istituzionali dell'Ente.

Il Direttore Generale

dott.ssa Anna Sirica

Allegato – Accordo di Partenariato

**Accordo di partenariato**

**TRA**

- **Università degli Studi di Pavia** con sede operativa in Corso Strada Nuova, 65 - CAP 27100 Pavia (PV) - C.F. 80007270186, P.I. 00462870189, nella persona del proprio legale rappresentante Prof. Francesco Svelto, nato a Milano il 07/03/1966 e residente in Pavia, via Villa Glori, 8, (di seguito denominata "CAPOFILA")

E

- **Università degli Studi di Milano** con sede operativa in Via Golgi, 10 - CAP 20133 Milano (MI) - C.F. 80012650158, P.I. 03064870151, nella persona del proprio legale rappresentante Prof. Elio Franzini, nato a Milano il 09/05/1956 e residente in Milano, via Conchetta, 9,
- **Area Science Park** con sede operativa in Padriciano, 99 - CAP 34149 Trieste (TS) – P.IVA/C.F. 00531590321, nella persona del proprio legale rappresentante nella figura del Direttore Generale Dott.ssa Anna Sirica, nata a Pomigliano D'Arco (NA) il 22/05/1969 e domiciliata per la carica presso l'Ente Area Science Park

Insieme d'ora innanzi denominati anche congiuntamente come le "**Parti**" e singolarmente la "**Parte**".

**PREMESSO CHE**

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per l'economia circolare ha pubblicato con Decreto direttoriale, prot. 74 del 9/12/2020 il "*Bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo di nuove tecnologie per il recupero, il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*";

con decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", tra l'altro, viene istituito il Ministero della Transizione Ecologica (d'ora in avanti **"Ministero"**) che ha riunito le attuali competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le attribuzioni in materia di energia fino ad ora ripartite tra altri dicasteri;

le Parti, in risposta a tale Bando hanno presentato domanda di partecipazione tramite l'Università degli Studi di Pavia, individuata quale Capofila del Progetto con mandato di rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero, in forza della Lettera di intenti di costituzione del partenariato di progetto e Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 (Allegato 1.G della proposta) firmata in data 10/11/2021 dai summenzionati Legali Rappresentanti delle Parti,

le Parti si sono impegnate a costituire, in caso di approvazione di progetto, un partenariato ai fini della realizzazione della proposta progettuale "*Riciclo innovativo di materie prime critiche dai RAEE*" in risposta al bando

la proposta progettuale è stata approvata dal Ministero con Decreto del Capo Dipartimento DISS n. 029 del 16 febbraio 2022 – Approvazione e pubblicazione della graduatoria

**Tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue:**

**ART. 1 – Premesse**
Le premesse innanzi riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

**ART. 2 – Finalità e oggetto della collaborazione**
Con il presente Accordo le Parti intendono disciplinare i reciproci impegni derivanti dalla realizzazione del progetto di ricerca dal titolo "*I Riciclo innovativo di materie prime critiche dai RAEE*" (di seguito definito "Progetto"), presentato al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in risposta al Bando indicato in premessa, secondo le modalità, la ripartizione delle attività, dei ruoli e delle competenze di ciascuna, la tempistica e i costi delineati nella proposta progettuale e in conformità alle regole di partecipazione e di rendicontazione stabilite dal Ministero.
Ciascuna Parte eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuna affidati.
Le Parti si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione del Progetto.

**ART. 3 – Durata**
Il presente Accordo entra in vigore dalla data dell'ultima sua sottoscrizione e resta valido sino alla data di conclusione del Progetto, accertata dal Capofila congiuntamente al Ministero.
Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra le Parti e/o con il Ministero tali da rendere applicabile il presente atto.
Il presente Accordo cesserà di avere effetto nel caso in cui il Progetto non risulti finanziato e non ottenga l'approvazione da parte del Ministero.

**ART. 4 – Oggetto ed impegni delle Parti**
Le Parti si impegnano a:
a) Realizzare le attività di propria competenza previste all'interno del Progetto, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti da questo Accordo, nella domanda di partecipazione al Bando e nel Bando stesso;
b) svolgere ogni ulteriore attività funzionale alla realizzazione del Progetto che, sebbene non espressamente prevista nel bando e negli Allegati, risulti dovuta secondo criteri di correttezza e buona fede;
c) assicurare un utilizzo del contributo a fondo perduto coerente con le normative vigenti in tema di agevolazioni pubbliche;
d) garantire di non aver presentato altre domande di partecipazione al contributo di cui al ciato Bando;
e) attestare che i costi ammissibili relativi a ciascuna (Parte) non siano già stati ammessi a finanziamento finanziati a valere su altri eventuali interventi pubblici di promozione di progettualità, qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE ovvero nell'ambito di altri programmi finanziati dall'Unione Europea;
f) consentire e agevolare le attività di controllo da parte del Ministero, garantendo ogni collaborazione necessaria al Capofila;
g) assicurare, ciascuno per la parte di propria competenza, la copertura finanziaria delle spese ammissibili non coperte dal contributo a fondo perduto di cui al Bando;
h) comunicare tempestivamente l'eventuale rinuncia al contributo;
i) consentire lo svolgimento di controlli e ispezioni

**ART. 5 – Ruolo del Capofila**
Il Capofila è responsabile dell'attività di coordinamento amministrativo del Progetto nei confronti del Ministero. In particolare, il Capofila è tenuto a:
a) provvedere agli adempimenti necessari per l'avvio della proposta progettuale e sottoscrivere la nota di accettazione del contributo. In tal senso, le Parti riconoscono che gli impegni assunti dal Capofila all'atto di accettazione del contributo si intendono assunti in nome e per conto di tutte le Parti sopra indicate;
b) rappresentare il partenariato nei confronti del Ministero e dinanzi all'autorità giudiziaria in caso di eventuali contenziosi, in forza del mandato di rappresentanza stipulato;

c) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal Bando e dagli atti ad esso conseguenti e curare la trasmissione della stessa, nonché delle eventuali richieste di integrazione documentale e degli eventuali chiarimenti occorrenti, al Ministero;
d) coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun Partner, trasmettere le richieste di erogazione del contributo al Ministero e trasferire le quote di contributo spettante ai soggetti partecipanti ai sensi dell'art. 12 del Bando;
e) coordinare i flussi informativi verso il Ministero;
f) monitorare *in itinere* il rispetto degli impegni assunti da ciascun Partner e segnalare tempestivamente eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione del Partenariato e/o sulla realizzazione del Progetto;
g) coordinare e gestire l'invio di eventuali istanze da parte dei componenti del partenariato al Ministero (ad es: richiesta di variazione ai dati indicati nella domanda di presentazione, rimodulazioni finanziarie, quesiti o richieste di chiarimento).
h) assumere il coordinamento dei vari interventi e attività necessari al corretto svolgimento delle attività di Progetto;
i) trasferire le somme di pertinenza ai singoli partner, successivamente alla riscossione dal Ministero.

**ART. 6– Ruolo dei Partner**

Ciascun Partner è responsabile della realizzazione delle attività di Progetto di propria competenza dettagliate nella domanda di partecipazione al Bando. Ciascun Partner s'impegna a:
a) predisporre tutta la documentazione richiesta dal Bando e dagli atti ad esso conseguenti ed a metterla a disposizione del Capofila;
b) impiegare in modo coerente ed efficiente le risorse finanziarie ottenute ai fini dello svolgimento delle attività di propria competenza nell'ambito della realizzazione del Progetto;
c) garantire la massima integrazione con gli altri Partner e il Capofila in modo da ottenere la completa realizzazione del Progetto;
d) favorire l'espletamento dei compiti attribuiti al Capofila, agevolando in particolare le attività di coordinamento, di monitoraggio e di rendicontazione;
e) elaborare e fornire al Capofila, nei tempi e nei modi indicati nell'art. 12 del Bando, le relazioni tecniche sullo stato di avanzamento del progetto e il rendiconto delle spese sostenute corredato da idonea documentazione relativa ai costi sostenuti nel periodo temporale considerato ai fini dell'erogazione del contributo come indicato nell'art. 7 del Bando.

**ART. 7 – Riservatezza**

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei Partner attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
Ciascuna Parte avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere riservate le informazioni e le documentazioni ottenute.
Le Parti si impegnano inoltre a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che tali informazioni, dati e/o documentazioni possano in qualche modo essere acquisite dai terzi riconoscendone sin d'ora la piena proprietà ed esclusiva disponibilità al soggetto che le ha rilasciate, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi.
L'obbligo della riservatezza non si applica alle informazioni:
- che le Parti divulgatrici già detengono al momento della definizione del presente Accordo;
- che sono di pubblico dominio;
- che le Parti ricevono in modo legittimo da terze parti senza essere soggette all'obbligo di riservatezza;
- che le Parti divulgatrici sviluppano o hanno sviluppato in modo autonomo al di fuori del presente Accordo;
- che sono state esplicitamente esentate dall'obbligo di riservatezza dalla Parte che le comunica;
- quando l'obbligo di divulgazione è previsto dalla legge.

La divulgazione di informazioni confidenziali trasmesse in forma verbale dovrà essere trascritta, entro 15 (quindici) giorni, in un documento che ne attesti la confidenzialità e che ne precisi la data di divulgazione.

Gli obblighi di riservatezza decorrono dalla sottoscrizione del presente Accordo e restano validi per 5 (cinque) anni dalla data di conclusione del Progetto.

**ART. 8 – Proprietà e valorizzazione dei risultati**

Le Parti si danno reciprocamente atto, sin da ora, che nel corso dell'attuazione del Progetto verranno e/o potrebbero essere utilizzati in varia misura *know-how* e/o beni coperti da diritto di proprietà industriale e/o intellettuale in titolarità di ciascuna di esse su cui le altre Parti non acquisiranno alcun diritto di sfruttamento industriale e/o commerciale a qualunque titolo.

I Risultati sono di esclusiva proprietà della Parte che li ha generati. Ciascuna Parte potrà proteggere adeguatamente e a proprie spese i Risultati secondo le forme che riterrà più appropriate (es. deposito di domande di brevetto, in qualsiasi Stato ritenga opportuno, in relazione ad ogni invenzione brevettabile rientrante in tali Risultati), nel rispetto delle previsioni del presente Accordo.

I Risultati Congiunti spettano alle Parti Comproprietarie in ragione dell'effettivo apporto dato da ciascuna al loro ottenimento. In tale eventualità le Parti Comproprietarie demanderanno a separati accordi scritti la disciplina dei reciproci diritti e obblighi in ordine alle forme di tutela e alla ripartizione dei compiti e delle spese per l'ottenimento ed il mantenimento in vita di brevetti o altri diritti di privativa a titolarità.

In casi di Risultati innovativi, suscettibili di protezione brevettuale (o simile titolo di privativa) e/o sfruttamento economico, la Parti contitolari si impegnano a regolare in uno specifico accordo le modalità di tutela e valorizzazione di tali Risultati; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

In caso una delle Parti Comproprietarie non intenda partecipare o rinunci a continuare a partecipare alle spese per l'ottenimento o il mantenimento in vita di brevetti/altri diritti di privativa in uno o più Stati dovrà darne comunicazione scritta alle altre Parti Comproprietarie. Alla data di tale comunicazione (i) cesserà ogni diritto della Parte Rinunciataria sui Diritti Rinunciati; (ii) la sua quota di titolarità sui Diritti Rinunciati andrà ad accrescere le quote di titolarità delle altre Parti Comproprietarie, secondo criteri di ripartizione definite da queste ultime (in quote uguali, salvo diverso accordo); (iii) la Parte Rinunciataria cesserà di essere considerata Parte Comproprietaria, ai fini delle disposizioni di questo Accordo, e dovrà sottoscrivere il necessario atto di rinuncia per la conferma dell'avvenuta cessione/rinuncia di fronte ad Uffici Brevetti e altre autorità competenti di tali Stati.

Nessuna Parte Comproprietaria potrà cedere a terzi la propria quota di titolarità sui Risultati Congiunti senza il preventivo consenso scritto della(e) altra(e) Parte(i) Comproprietaria(e). Tale consenso non si applica nel caso di cessione ad Affiliate della Parte Comproprietaria cedente e/o in connessione con cessioni a terzi di rami d'azienda della Parte Comproprietaria cedente o delle sue Affiliate. Negli altri casi il consenso non potrà essere ritardato o rifiutato se non per legittimo interesse della Parte Comproprietaria interessata.

**ART. 9 – Pubblicazioni**

Le pubblicazioni inerenti alle attività del Progetto di una Parte potranno essere effettuate da quest'ultima purché non contengano Risultati o Informazioni Riservate di altre Parti e purché compatibili con la protezione della proprietà intellettuale e con gli obblighi di confidenzialità sussistenti tra le Parti. In caso contrario tali pubblicazioni dovranno essere autorizzate preventivamente dalle altre Parti.

Qualora una delle Parti non intendesse autorizzare, in tutto o in parte, una pubblicazione dovrà comunicarlo alla Parte richiedente ed evidenziare la sussistenza di un proprio interesse legittimo.

Nessuna Parte potrà comunque pubblicare dati contenenti Informazioni Riservate o Risultati di un'altra Parte senza il preventivo consenso scritto di quest'ultima, che si impegna a riscontrare la richiesta di pubblicazione alla Parte richiedente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa domanda.

Con riguardo ai Risultati di cui all'art. 8, le eventuali pubblicazioni saranno da valutare tra le Parti interessate in relazione all'espletamento delle procedure atte alla protezione brevettuale degli stessi.

**ART. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Tutte le Parti, per quanto di competenza, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

**ART. 11 – Trattamento dei dati personali**
Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente accordo, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per la sua esecuzione o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito "**GDPR**") e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii con D. Lgs. n. 196/2003, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018. Le Parti dichiarano inoltre di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del GDPR. Le informative estese sul trattamento dati sono disponibili on-line sul sito internet http://privacy.unipv.it/.
Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del GDPR, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. Le Parti sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679).

**ART. 12 – Risoluzione delle controversie**
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile comporre in via amichevole, saranno demandate alla competenza esclusiva del Tribunale di Pavia (art. 29 II comma c.p.c.), con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro, generale e facoltativo.

**ART. 13 – Oneri fiscali e sottoscrizione**
Il presente Accordo:
1. sarà registrato solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131/86, a cura e spese della Parte che ne farà richiesta;
2. sarà bollata fin dall'origine, ai sensi dell'art. 2, Tabella A, tariffa parte I, del D.P.R. 642/72, sull'unico originale elettronico, in modalità virtuale, e il relativo onere graverà sul Partner Capofila.
3. è redatto in un unico esemplare ed è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2 bis della Legge. 241/1990, come aggiunto dall'art. 6, D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito in Legge 17.12.2021, n. 22.

**ART. 15 – Disposizioni finali**
Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si rinvia alla disciplina generale sui contratti del Codice Civile.

Università degli Studi di Pavia
Il Rettore
Prof. Francesco Svelto
(documento firmato digitalmente)

Università degli Studi di Milano
Il Rettore
Prof. Elio Franzini
(documento firmato digitalmente)

Area Science Park
Il Direttore Generale
Dott.ssa Anna Sirica
(documento firmato digitalmente)

Anna Sirica
15.03.2022
14:55:41
GMT+01:00